



COMUNE DI VIDDALBA

Provincia di Sassari

Via Giovanni Maria Angioy 5

Web - www.comune.viddalba.ss.it - Pec - comune.viddalba@legalmail.it

Tel. 079.5808020 – 079.5808023

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 63 del 23-10-24

Oggetto:	Canone unico patrimoniale. Determinazione tariffe anno 2025
----------	---

Il giorno ventitre di ottobre, anno duemilaventiquattro, presso la sede Municipale, con inizio alle ore 12:50, convocata telefonicamente, si è riunita la Giunta Comunale, composta dai signori:

Oggiano Gavino Giovanni Andrea Salvatore	Sindaco	Presente
Careddu Pier Mario	Assessore	Presente in videoconferenza
Oggiano Antonello	Assessore	Presente in videoconferenza
Ledda Andrea	Assessore	Presente in videoconferenza
Brozzu Beatrice	Assessore	Presente

Presenti n. 5 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Daniela Puggioni.

Presiede la seduta il Sindaco Gavino Giovanni Andrea Salvatore Oggiano il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il regolamento per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale in modalità telematica approvato con delibera di Gm. n.79 del 15.12.2023;

Considerato che risultano collegati in videoconferenza: Ledda, Careddu e Oggiano A.;

Esaminata la proposta di deliberazione n. 63 del 16.10.2024 presentata dal Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile.

Premesso che:

- l'art. 1, commi 816-836, della Legge n. 160/2019, ha istituito a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone», per i Comuni, le province e le città metropolitane e sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari,
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285/1982, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

- ai sensi del comma 847 dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, sono abrogati: i capi I e II del d.lgs. n. 507/1993, gli artt. 62-63 del d.lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme predette; restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del d.lgs. n. 507/1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli artt. 5 della legge n. 281/1970, e 8 del d.lgs. n. 68/2011;

- ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- ai sensi dell'art. 1, comma 823 della Legge 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato;
- ai sensi dell'art. 1, comma 824 della Legge 160/2019 per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale; il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità;
- ai sensi dell'art. 1, comma 824 della Legge 160/2019 per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati;
- ai sensi dell'art. 1 comma 826 della L. 160/2019 la tariffa *standard* annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è per i Comuni fino ai 10.000 abitanti pari a € 30,00;
- ai sensi dell'art. 1 comma 827 della L. 160/2019 la tariffa *standard* giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è, per i Comuni fino ai 10.000 abitanti, pari a € 0,60;
- ai sensi dell'art. 1 comma 829 della L. 160/2019 per le occupazioni del sottosuolo la tariffa *standard* di cui al comma 826 è ridotta a un quarto; per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa *standard* di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa *standard* di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri; è ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità;
- ai sensi dell'art. 1 comma 831 della L. 160/2019 per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria, per i comuni fino a 20.000 abitanti pari a € 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800;
- gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:
 - a) eccedenti i mille metri quadrati;

- b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;
- c) con spettacoli viaggianti;
- d) per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - ai sensi dell'art. 1 comma 834 della L. 160/2019 gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini;
 - ai sensi dell'art. 1 comma 835 della L. 160/2019 il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786.

Considerato che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è stato istituito e disciplinato mediante il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 07.04.2021.

Visti in materia di termini per l'approvazione delle tariffe del canone:

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 267/2000, che prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- la circolare 2/DF del 22.11.2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone patrimoniale e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18.04.2012, con la quale è stato suddiviso il territorio comunale in n. 2 categorie ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di aree da destinare a pubblici mercati, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, nel modo seguente:

- 1a categoria: Via Gramsci, Piazza Aldo Moro, Piazza Don Dinelli e vie prospicienti, Piazza S. Giovanni, Parcheggio Viale Sardegna, via S. Giovanni;
- 2a categoria: altre zone del territorio comunale non comprese nella prima categoria.

Ritenuto opportuno riproporre quali tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2025 le tariffe approvate per il 2024.

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile.

Unanime

DELIBERA

Di approvare le categorie tariffarie e le tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2025, come risultanti dal seguente prospetto:

Tariffe Occupazioni Suolo Pubblico (Il canone è determinato in base alla durata, alla superficie espressa in mq, alla tipologia e alla finalità, alla zona occupata)		
Tipo	Tariffa standard giornaliera	Tariffa standard annua
cat. 1 - Via Gramsci - Piazza Aldo Moro - Piazza D. Dinelli e vie prospicienti - Piazza S. Giovanni; - Parcheggio Viale Sardegna - Via S. Giovanni	€ 1,00	€ 26,00
cat. 2 - rimanente territorio comunale - rimanenti frazioni e conglomerati	€ 0,70	€ 20,00
Riduzioni		
Passi Carrabili		50%
Tariffa Giornaliera per occupazioni oltre i 20 giorni a partire dal 20° giorno		50%
Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri		50%
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive		80%
Maggiorazioni		
Occupazioni realizzate in occasione di fiere, feste, manifestazioni		50%
Tariffe Occupazioni Permanenti Del Territorio Comunale (con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete)		
tariffa standard unica		€ 1,50 ad utenza servita
N.B In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800		
Tariffe Occupazioni Aree Destinate A Mercati (Il canone è determinato in base alla durata, alla superficie espressa in mq, alla tipologia e alla finalità, alla zona del territorio in cui viene effettuata)		
Tipo	Tariffa standard giornaliera	Tariffa standard annua
cat. 1 Via Gramsci Piazza Aldo Moro Piazza D. Dinelli e vie prospicienti Piazza S. Giovanni; Parcheggio Viale Sardegna via S. Giovanni	€ 1,00	€ 26,00
cat. 2 rimanente territorio comunale	€ 0,70	€ 25,00

rimanenti frazioni e conglomerati		
Tariffe Messaggi Pubblicitari (Il canone è determinato in base alla durata, alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario espressa in mq)		
Tipo	Tariffa standard giornaliera	Tariffa standard annua
messaggi pubblicitari formato fino a 1 mq	€ 1,00	€ 20,00
messaggi pubblicitari formato superiore a 1 mq	€ 1,50	€ 25,00
Riduzioni		
Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro		50%
Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali		50%
per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza che non abbia scopo di lucro		80%
Maggiorazioni		
Messaggio pubblicitario effettuato in forma luminosa		30%

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile i conseguenti adempimenti gestionali.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Oggiano Gavino Giovanni Andrea Salvatore

Il Segretario Comunale
F.to Puggioni Daniela

PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.viddalba.ss.it> . Gli estremi di pubblicazione sono consultabili nella relata allegata alla presente.

L' impiegato Incaricato
F.to Fara Cristiano